

a cura del
patronato Inac
tel. 06 3201506
fax 06 3215910

DIRITTI SOCIALI

PATRONATO
ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA CITTADINI
INAC
PROMOSSO DALLA

INFORMAZIONE SU ASSISTENZA | PREVIDENZA | INFORTUNISTICA | IMPOSTE E TRIBUTI

Edito da Agritec Srl - Anno 11 - n. 2 - Giugno 2016

postatarget
creative
MBPA/CN/C1/CONV/101/2016
Posteitaliane

Se il Pin non basta...

L'informatica e la telematica aprono nuove frontiere ed opportunità nei rapporti fra il cittadino e la pubblica amministrazione. Ci aspetta un futuro fai da te?

Contributi previdenziali di CD e IAP

L'Inps non invia più i modelli di pagamento

I CD e gli IAP per poter effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi devono prima scaricarli dal loro "cassetto previdenziale" predisposto dall'Inps. Il cassetto previdenziale è collocato nel sito internet dell'Istituto. L'Inps non invierà neanche il prospetto riepilogativo, che di fatto rappresentava una sorta di avvertimento o promemoria per gli interessati. Per poter scaricare i modelli di versamento, i CD e gli IAP, in alternativa al fare da soli, devono preventivamente rilasciare un'apposita delega ad un'organizzazione professionale agricola, quale la **Confederazione Italiana Agricoltori - CIA**. Raccomandiamo agli interessati di muoversi con anticipo rispetto alla prima scadenza del versamento, fissata al 16 luglio, recandosi presso i nostri uffici (i riferimenti sono a pagina 8). **MB**

Un codice Pin per fare tutto, da soli! Questa la scommessa della Pubblica amministrazione per i futuri rapporti con i cittadini. Con il Pin si può (o potrà...) fare tutto, basta avere un computer, il collegamento ad internet ed il gioco è fatto. Inviare la dichiarazione dei redditi, la domanda di pensione, scaricare e pagare una cartella esattoriale e tanto altro, tutto facile, tutto a portata di mano, basta un click e tutto si fa, in pochi minuti, da soli, in qualsiasi giorno ed orario, a casa propria, senza più file e costi aggiuntivi. Uno scenario suggestivo, che tutti noi vorremmo, che renderebbe superati tanti storici "intermediari", i Patronati, i Caf, i consulenti privati. Una prospettiva che anche personalmente mi affascina, sono portato all'uso della tecnologia e non vi è alcun dubbio che già oggi rappresenta un supporto importante, che facilita tante attività con una velocità ed una riduzione dei tempi

fino a qualche anno fa, impensabile. Ci vorrà un po' di tempo, ma l'inesorabile affermazione di internet e delle tante applicazioni che consente, porterà tutti noi a conoscerlo e ad utilizzarlo. Al tempo stesso però, non dovremo mai cedere all'illusione che ciò sostituirà tutto e tutti. Dietro ad ogni adempimento infatti c'è una storia, delle scelte da compiere, delle opportunità da cogliere, una legislazione complessa, tanti errori negli archivi della Pubblica amministrazione e tanti diritti negati o soggetti alle più disparate interpretazioni. Per questo, strutture come i patronati o i Caf, storicamente affermate, professionali, senza costi per il cittadino o a costi modesti, continueranno a rappresentare un punto di riferimento importante e da difendere. I patronati ed i Caf, infatti, vanno oltre, molto oltre la presentazione di una istanza o all'esecuzione di un adempimento. Forniscono la consulenza, che serve a

comprendere, a valutare con puntualità le opportunità che accompagnano l'adempimento. Comprendere se è utile presentare la dichiarazione Isee, a valutare se e quando conviene andare in pensione, se tutti i contributi sono stati accreditati, se la pensione è liquidata correttamente e tanto altro ancora. I patronati ed i Caf, non sono dei semplici passacarte, che con la progressiva informatizzazione non serviranno più. Sono punti organizzati di consulenza e tutela, in grado di assistere i cittadini prima e dopo la presentazione delle varie istanze, forniscono le informazioni in anteprima, aiutano nella valutazione delle opportunità, informano sulle scadenze e sui diritti che ci spettano. Il Caf Cia, il patronato Inac, l'Associazione pensionati Cia, ogni giorno, fanno tutto questo. Nei nostri centri polifunzionali cerchiamo di offrire un servizio di tutela ed assistenza dedicato al cittadino, capace di assisterlo e

consigliarlo sugli obblighi, sui diritti, sulle opportunità. Difendete insieme a noi il diritto di essere informati, tutelati e consapevoli, senza fermarvi al pensiero che, per tutto, possa bastare un semplice e banale "click"

Corrado Franci,
direttore generale Inac



Passa la voce!!!
Passa le informazioni e le opportunità che trovi in queste pagine, a familiari, amici, conoscenti!

Pensionato ed invalido civile ATTENZIONE!!!

Nuova chiamata per i RED e per le Dichiarazioni di responsabilità degli invalidi civili
Non aspettare l'ultimo minuto!!!

Presenta tramite il CAF Cia la dichiarazione reddituale o la dichiarazione di responsabilità all'Inps!!!

La "quattordicesima"!!!

A luglio arriva la somma aggiuntiva di Prodana memoria

I pensionati di età superiore a 64 anni, ex lavoratori dipendenti e autonomi, fondo clero, ex Inpdap e dei vari fondi sostitutivi dell'assicurazione obbligatoria, hanno diritto ad una mensilità aggiuntiva denominata "quattordicesima". Disposta dal primo governo Prodi, viene erogata nel mese di luglio se in aggiunta all'età suddetta, il pensionato possiede un'anzianità contributiva minima di 15 anni. L'erogazione è soggetta anche un requisito reddituale: spetta solo se il pensionato ha un reddito personale inferiore a una volta e mezzo il trattamento minimo Inps, per il 2016 a € 9.786,86. Si considerano anche i redditi esenti e soggetti a ritenuta

alla fonte, con l'esclusione della casa di abitazione, degli arretrati ed il trattamento di fine rapporto percepito, gli as-

segni familiari, le pensioni di guerra e le invalidità civili. La somma varia da € 262 a € 504. **SR**



Vuoi ricevere Diritti Sociali in formato elettronico?

Inviaci una mail all'indirizzo dirittisociali@cia.it e scrivi nell'oggetto **Diritti Sociali** e la sigla automobilistica della tua **Provincia** (ad esempio, **Diritti Sociali MI**) oltre al tuo nome e cognome

Colf e badanti

Sospensione dell'obbligo contributivo su richiesta

Congedo per maternità, aspettativa per motivi personali, malattia o infortunio di durata superiore a quella riconosciuta come retribuita, sono i casi in cui il datore di lavoro può richiedere la sospensione dal pagamento dei contributi. La sospensione può essere richiesta tramite internet

per i trimestri in corso non ancora scaduti. Se scaduti, la sospensione può essere richiesta con le medesime modalità se presentata entro la fine del mese di scadenza del pagamento. Per i periodi per i quali non è possibile effettuare la comunicazione tramite internet, il datore di lavoro deve



recarsi all'Inps presentando la documentazione comprovante le ragioni della sospensione. **MB**



SPECIALISTI NEI
SERVIZI ALLA PERSONA

Caf Cia, Inac, Anp sono promossi dalla



Bonus e agevolazioni per gli individui e le famiglie

(continua dal numero precedente)

Riprendiamo l'elencazione dei cosiddetti "bonus" e delle agevolazioni tariffarie introdotte negli ultimi anni dal legislatore, al fine di sostenere economicamente situazioni di disagio economico o particolari condizioni delle famiglie. La parte precedente è stata pubblicata nel numero 1/2016 di Diritti Sociali. Ancora una volta raccomandiamo agli interessati di riferirsi al **Patronato INAC o al Caf Cia** (gli indirizzi sono a pagina 8), per eventuali chiarimenti e/o per presentare le conseguenti pratiche.

- **Bonus luce e gas:** fanno parte di agevolazioni finalizzate a fornire alle famiglie bisognose un supporto economico per la gestione economica familiare. Grazie ad un sistema di compensazione, le famiglie potranno avvalersi di uno sconto sulle utenze. La richiesta deve essere inoltrata al Comune di residenza non prima di aver ottenuto da un Caf la certificazione ISEE;
- **Bonus acqua:** a differenza degli altri questo bonus deve essere richiesto al gestore idrico locale e si differenzia per comune o regione di residenza. Per ottenere la riduzione tariffaria è necessaria la dichiarazione ISEE.
- **Esenzione canone Rai:** la domanda deve essere inoltrata all'Agenzia delle Entrate compilando un apposito modello. Possono beneficiarne i contribuenti con più di 75 anni di età ed una ISEE non superiore a € 6.713,98, comprensivo del reddito del coniuge, unico possibile convivente nel nucleo fa-



miliare del richiedente.

- **Riduzione del 50% del canone telefonico:** chi richiede questa agevolazione deve appartenere ad un nucleo familiare con presenza di un componente titolare di pensione di invalidità civile o di pensione sociale, un anziano con oltre 75 anni di età, il capo famiglia disoccupato. La richiesta deve essere presentata alla Telecom dall'istatario della bolletta. È necessario verificare il requisito ISEE.
- **Esenzione/riduzione della tassa sui rifiuti:** i comuni possono stabilire chi ha diritto ad avere la riduzione o esenzione della tassa sui rifiuti e stabilire dei bonus legati alla composizione del nucleo familiare e del valore ISEE.
- **Bonus affitto:** il comune di residenza può emettere un bando per finanziare le famiglie in affitto, economicamente disagiate o comunque bisognose. La concessione del bonus è legata alla composizione del nucleo familiare ed al valore ISEE.
- **Bonus acquisto libri di testo:** confermata per il 2016 l'agevolazione per le famiglie che hanno figli che frequentano la scuola dell'obbligo, per l'acquisto di libri e materiale scolastico. L'agevolazione spetta alle famiglie a basso reddito. La richiesta deve essere

presentata al Comune di residenza.

- **Contributo per studenti di musica:** agli studenti dei conservatori e dei licei musicali viene riconosciuto un contributo un tantum di € 1.000 per l'acquisto di uno strumento nuovo, coerente con il corso di studi intrapreso.
- **Bonus docenti meritevoli:** viene assegnato in seguito ad una valutazione da parte di un apposito comitato e viene utilizzato per premiare quegli insegnanti più meritevoli nello svolgimento del proprio compito;
- **Bonus € 500 per la formazione degli insegnanti:** si tratta di una carta prepagata che verrà assegnata ad ogni insegnante per acquistare libri per aggiornamento, hardware e software, iscrizioni per corsi di aggiornamento, biglietti per musei, mostre ecc..
- **Bonus maggiorenni:** libri, teatri, musei, concerti, ed altro ancora. Anche se ad oggi i termini di questa disposizione governativa non sono molto chiari, i € 500 previsti per chi ha compiuto 18 anni nel 2016 potranno essere spesi per finalità culturali.
- **Bonus matrimonio o assegno matrimoniale 2016:** si tratta di un'agevolazione legata ad otto giorni di congedo che l'Inps mette a disposizione per le giovani coppie che si sposano entro dicembre. Spetta ad entrambi i coniugi. Il suddetto congedo deve essere fruito entro 30 giorni successivi al matrimonio.

DZ

Famiglie numerose

Arriva il Bonus da € 500 per il quarto figlio

La legge di stabilità 2015 ha previsto un intervento a sostegno delle famiglie con un numero di figli pari o superiore a quattro. Con un decreto applicativo, il Ministero dell'economia ha stabilito di utilizzare per l'erogazione di tale bonus, lo stesso meccanismo previsto per l'assegno al nucleo familiare con tre figli minori, erogato dai comuni. L'importo del beneficio è di € 500 in buoni finalizzati all'acquisto di beni e servizi per contribuire alle spese di mantenimento dei figli. Il beneficio è riconosciuto ai nuclei familiari con un numero

di figli minori pari o superiore a quattro e con un ISEE non superiore a € 8.500, già beneficiari per il 2015 dell'assegno al nucleo familiare per i tre figli erogato dai comuni. Il riconoscimento avviene automaticamente, senza domanda, essendo sufficiente la richiesta già presentata per il 2015 per la concessione dell'assegno per i tre figli. Se il requisito della presenza nel nucleo familiare di quattro figli minorenni, non è posseduto per l'intero anno, il beneficio viene proporzionato. **Romolo Esposito**

Prestazioni di sostegno al reddito

Nuove modalità di comunicazione dell'IBAN

Per le nuove domande di disoccupazione, mobilità, assegni familiari e prestazioni a sostegno del reddito in genere, se il richiedente ha scelto il pagamento tramite accredito sul conto corrente, carte prepagate o libretti postali, non è più sufficiente indicare il codice IBAN sul modello di richiesta,

occorre allegare uno specifico stampato. Tale stampato deve essere compilato dal funzionario della propria banca o ufficio postale e contenere i riferimenti dell'agenzia o filiale, il codice IBAN, la data, la firma e il timbro dell'Istituto. Per le carte prepagate o conti virtuali, dal momento che il mo-

dulo non potrebbe essere sottoscritto dal funzionario, è sufficiente inviare all'Inps un documento stampato dalla procedura on line dell'Istituto, da cui si rilevi l'esatta intestazione. La stessa procedura deve essere utilizzata per comunicare le variazioni delle modalità di pagamento. **CL**

Autoferrotranvieri

La pensione anticipata di vecchiaia

Gli autoferrotranvieri con qualifica di personale viaggiante, iscritti all'ex Fondo Trasporti, possono andare in pensione di vecchiaia con requisito anagrafico ridotto di 5 anni rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti. Per il 2016 l'età richiesta è di 61 anni e 7 mesi per gli uomini, 60 anni e 7 mesi per le donne, con almeno 20 anni di contributi accreditati. Per personale viaggiante si intende il personale che, in base alle disposizioni contrattuali, riveste una delle qualifiche professionali le cui mansioni comportino la prestazione di servizi a bordo dei mezzi di trasporto. Per il riconoscimento del pensionamento anticipato di vecchiaia, tali mansioni devono essere prestate stabilmente alla data del compimento dell'età pensionabile e per un periodo congruo antecedentemente alla cessazione dell'attività. E' inoltre necessario che i contributi accreditati per l'attività svolta quale personale viaggiante, siano superiori a quelli eventualmente accreditati per lo svolgimento di alte mansioni. Una ulteriore agevolazione sui requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia del personale viaggiante, è riservata a coloro che perdono la patente di guida, titolo abilitante allo svolgi-

mento della mansione, per inidoneità fisica. La legge prevede il limite massimo di 60 anni per poter guidare autobus adibiti a trasporto pubblico ma tale limite può essere elevato anno per anno fino a 68 anni su giudizio delle specifiche commissioni mediche. Se il personale viaggiante non ottiene il rinnovo della patente per inidoneità fisica, può accedere alla pensione di vecchiaia all'età di 60 anni se uomo e di 55 se donna, con l'applicazione di quattro finestre di uscita annuali in base al mese di compimento dell'età. L'importo della pensione viene determinato in quote: retributiva se il lavoratore ha almeno 18 anni di contributi accreditati entro il 1995, retributive e contributive in carenza di questo requisito. Per il calcolo si tiene conto dei soli contributi versati nell'ex Fondo trasporti. Eventuali contributi accreditati precedentemente e non ricongiunti non sono considerati nella determinazione dell'importo, al contrario, vengono considerati utili per raggiungere il requisito dei 18 anni di contributi entro il 1995. I contributi accreditati entro il 1994 all'ex Fondo trasporti vengono valutati in modo più favorevole per il lavoratore. **CL**



Possesso di due pensioni

L'integrazione al minimo

Le pensioni che sulla base del calcolo dei contributi versati risultano inferiori al livello annualmente fissato come "minimo vitale", sono integrate fino al raggiungimento di tale minimo. L'integrazione viene riconosciuta a condizione che il pensionato non superi il limite di reddito personale e cumulato con il coniuge, stabilito annualmente. Per il 2016 l'importo mensile del trattamento minimo è fissato ad € 501,89. Ma cosa succede se il pensionato è titolare di due pensioni, entrambe inferiori al trattamento minimo? La norma prevede che l'integrazione al minimo è concessa solo una volta, vale a dire solo su una delle pensioni di cui è titolare il soggetto. In caso di titolarità di due pensioni, entrambe di importo inferiore al minimo, per poter stabilire su quale delle due spetti l'integrazione,

è necessario, per prima cosa, fare riferimento alla gestione di appartenenza. Nello specifico, in caso di titolarità di più pensioni a carico di gestioni diverse, l'integrazione al trattamento minimo deve essere attribuita su quella con la decorrenza più remota. Se il pensionato è titolare di pensione diretta e di reversibilità, l'integrazione spetta sulla pensione diretta. Se una delle due pensioni è stata liquidata con più di 780 settimane di contributi, esclusi i contributi volontari ed i contributi versati dopo la decorrenza della pensione, l'integrazione deve essere attribuita sulla stessa pensione. Per le pensioni calcolate esclusivamente con il sistema contributivo, ovvero, quelle liquidate con contributi accreditati a partire dal 1996, non è prevista l'integrazione al minimo. **Romolo Esposito**

Assegno di invalidità

L'integrazione al trattamento minimo

I pensionati titolari di un assegno ordinario di invalidità di importo inferiore a € 501,89 mensili, possono ottenere l'integrazione della pensione fino al raggiungimento di tale cifra, se hanno un reddito personale non superiore a € 11.649,82. Se il pensionato è coniugato, il reddito complessivo non deve superare € 17.474,73. L'integrazione al minimo dell'assegno ordinario di invalidità segue regole diverse rispetto alla generalità degli altri trattamenti. I limiti reddituali in realtà sono due: l'integrazione non può superare il valore dell'assegno sociale (€ 448,07 al mese) e l'importo complessivo della pensione, comprensivo dell'integrazione, non può superare il trattamento minimo (€ 501,89 al mese). Per avere diritto all'integrazione, il titolare dell'assegno non deve possedere redditi propri o coniugali assoggettabili ad Irpef, per un importo superiore rispettivamente a due o tre volte l'ammontare annuo dell'assegno sociale. Dalla somma dei redditi devono essere esclusi quelli derivanti dalla casa di abitazione, gli esenti dall'Irpef, quelli soggetti a ritenuta alla fonte e le pensioni di guerra. Per determinare i limiti reddituali, si tiene conto anche dell'importo dell'assegno di invalidità stesso, circostanza che rende più difficile ottenere il beneficio. Ricordiamo che l'integrazione non spetta se l'importo dell'assegno viene determinato interamente con il sistema contributivo. **Giuliano Testi**

Donne vittime di violenza

Il congedo indennizzato

Le donne vittime di violenza di genere, dipendenti del settore pubblico o privato con la sola (incomprensibile!) esclusione delle lavoratrici domestiche, possono richiedere un periodo di congedo retribuito fino ad un massimo di tre mesi, per seguire i percorsi di protezione. Con l'espressione "violenza di genere", si intendono tutte le forme di violenza, da quella psicologica e fisica, a quella sessuale, dagli atti persecutori di stalking, allo stupro. Per le dipendenti del settore pubblico, la retribuzione del periodo di congedo viene erogata direttamente dalla Amministrazione di appartenenza. Le collaboratrici coordinate e continuative non hanno diritto a nessuna indennità ma possono richiedere la sospensione del rapporto di collaborazione. Le dipendenti del settore privato possono usufruire del congedo retribuito a condizione che siano inserite nei percorsi certificati dai servizi del comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle case di rifugio.

Il congedo deve essere ultimato entro tre anni dalla data di inizio del percorso di protezione certificato e spetta per le giornate di effettivo lavoro. Non è fruibile né indennizzabile nei giorni non lavorativi, non è utilizzabile dopo la cessazione del rapporto di lavoro anche per scadenza di contratti a tempo determinato. Se non diversamente disposto dalla Contratto di lavoro, può essere fruito in modalità giornaliera o oraria, cioè per un numero di ore pari alla metà dell'orario medio giornaliero. Per le giornate di congedo la lavoratrice ha diritto ad un'indennità del 100% della retribuzione ed alla copertura figurativa dei contributi. La lavoratrice dovrà avvisare il datore di lavoro almeno 7 giorni prima dell'inizio del congedo, indicando con precisione i giorni di astensione dal lavoro, e presentare la certificazione relativa al percorso di protezione. La domanda deve essere presentata all'Inps prima dell'inizio del congedo o entro il primo giorno di astensione. **CL**

Riforma Pensioni

Uscita a 63 anni con taglio graduato della pensione

L'appesantimento dei requisiti pensionistici introdotto dalla riforma Fornero, rappresenta una delle priorità più urgenti per il Governo, alla ricerca di misure utili garantire una certa flessibilità per l'uscita dal mondo del lavoro. Con l'intento di dare una (auspicabile) prima risposta, senza indebolire i già critici conti pubblici, il Governo ha individuato nell'Anticipo Pensionistico (APE), la possibile soluzione. L'anticipo pensionistico dovrebbe riguardare in prima battuta i nati tra il 1951 e il 1953, che decideranno di anticipare la pensione di vecchiaia rispetto ai termini ordinari, accettando una riduzione dell'importo della pensione oscillante dal 3 al 4% per ogni anno di anticipo. Al momento di andare in stampa, in "ambienti ministeriali" si mormora di possibili agevolazioni per i disoccupati e per le pensioni con importi più bassi. La pensione percepita in anticipo sarà garantita da un prestito bancario, che il lavoratore dovrà restituire a partire dal raggiungimento dei requisiti ordinari per la pensione di vecchiaia. Il pensionato dovrà restituire la quota capitale, mentre gli interessi saranno a carico dello Stato. Molto probabilmente sarà obbligatoria la stipula di una polizza assicurativa

che garantisca la banca in caso di premorienza del pensionato. Con l'APE, quindi, sarà possibile andare in pensione qualche anno prima ma bisognerà accettare un assegno più basso e rimborsare il prestito. Il lavoratore dovrebbe poter scegliere liberamente, dopo un'attenta valutazione di convenienza anche economica, se anticipare il pensionamento. Il condizionale è d'obbligo, visto che al momento non esistono indicazioni chiare e che tale disposizione dovrebbe trovar posto nella legge di stabilità per il prossimo anno. Accanto all'APE, il Governo sta pensando anche ad altri provvedimenti:

- revisione dei requisiti per l'accesso alla pensione dei lavoratori impiegati in mansioni usuranti;
- riduzione dell'onere per il riscatto della laurea;
- estensione della cosiddetta "opzione donna", che con l'ultima legge di stabilità 2016, il Governo ha lasciato aperta ad un'eventuale proroga, conseguente all'attività di monitoraggio che l'Inps dovrà effettuare a partire dall'autunno prossimo.

Romolo Esposito

La pensione nella gestione separata

La gestione separata nasce nel 1995 e ad essa devono essere iscritti coloro che svolgono attività di lavoro autonomo, ancorché in via non esclusiva, dalla quale non scaturisce l'obbligo di iscrizione a casse professionali. Vi rientrano anche coloro che pur svolgendo attività per le quali è prevista l'iscrizione in un albo professionale, non sono tenuti al pagamento dei contributi presso la stessa cassa. Per i lavoratori autonomi occasionali, l'obbligo di iscrizione scatta solo se il compenso annuo supera € 5mila. Sono tenuti ad iscriversi anche gli associati in partecipazione con apporto di lavoro, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (anche a progetto), i venditori a domicilio, gli spedizionieri doganali, gli studenti e i dottorandi titolari di borse di studio ed assegni di ricerca o altri compensi erogati dalle Università e/o da scuole di specializzazione, i volontari del servizio civile nazionale, gli amministratori locali. La gestione separata eroga tutte le prestazioni generalmente riconosciute dai fondi previdenziali obbligatori: pensione di vecchiaia e anticipata, prestazioni previdenziali di invalidità o inabilità, reversibilità e pensione indiretta. I requisiti per il conseguimento di tali prestazioni sono gli stessi previsti per i lavoratori autonomi, con la particolarità che il sistema di calcolo è sempre quello contributivo. Tale sistema non concede in alcuna circostanza l'integrazione al trattamento minimo. Nel 2016 la pensione di vecchiaia può essere ottenuta con 66 anni e 7 mesi di età se uomo e 66 anni e 1 mese se donna, ed almeno 20 anni di contributi. La pensione anticipata è liquidata alle donne con 41 anni e 10 mesi di contributi, agli uomini con 42 anni e 10 mesi.

Requisiti per la pensione nella gestione separata						
Anni	Pensione anticipata			Pensione di vecchiaia		
	Uscita con i contributi ¹		Uscita a 63 anni ²	Uscita normale ³		Uscita a 70 anni ⁴
Lavoratori	Uomini	Donne	Uomini e Donne	Uomini	Donne	Uomini e Donne
2016						
2017	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	66 anni e 1 mese	70 anni e 7 mesi
2018					66 anni e 7 mesi	
2019	43 anni e 3 mesi	42 anni e 3 mesi	64 anni	67 anni		71 anni
2020						

- ai fini del diritto non è valida la contribuzione volontaria;
- sono richiesti almeno 20 anni di contributi effettivi ed un importo pari ad almeno 2,8 volte quello dell'assegno sociale;
- sono richiesti almeno 20 anni di contributi ed un importo pari ad almeno 1,5 volte quello dell'assegno sociale;
- sono richiesti almeno 5 anni di contributi effettivi.

Esiste, inoltre, la possibilità di accedere alla pensione a 70 anni di età con 5 anni di contributi effettivi, oppure a 63 anni di età con 20 anni di contributi effettivi, a condizione che l'assegno non sia inferiore a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale (circa € 1.255 nel 2016). In tutti i casi, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti. **(continua)**

Giuliano Testi

Permessi di soggiorno

Annullo il contributo per il rilascio e rinnovo

Il Testo Unico sull'immigrazione prevedeva per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno, il pagamento di un contributo di € 80, 100 o 200, a seconda della durata del permesso richiesto. La Corte di Giustizia UE ha dichiarato sproporzionato tale contributo ed il TAR del Lazio ha conseguentemente stabilito la disapplicazione degli articoli del Testo Unico che prevedevano il pagamento di tale contributo. In attesa che il Governo emani un provvedimento per stabilire se annullarlo definitivamente o semplicemente rimodularlo, le Questure sono autorizzate provvisoriamente ad accettare le domande senza il pagamento di tale contributo. **Romolo Esposito**

Extracomunitari che tornano nel paese di origine

Le regole per le pensioni

Gli extracomunitari lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato, domestici o impegnati nelle attività agricole, che ritornano nel loro Paese di origine, hanno diritto alle prestazioni pensionistiche al pari dei lavoratori italiani. Gli interessati devono ovviamente maturare i requisiti di età e contributi accreditati previsti dall'ordinamento italiano, anche se in alcuni casi sono in parte diversi, in genere più favorevoli rispetto a quelli previsti per gli italiani ed i comunitari. **Pensione di vecchiaia:** se la pensione viene determinata con il sistema contributivo, quindi non sono stati accreditati contributi previdenziali prima del 1996, all'età della vecchiaia, su richiesta, viene

liquidata la pensione anche se non sono stati raggiunti almeno 20 anni di contributi. Se la pensione viene liquidata con il sistema misto (retributivo e contributivo, ovvero, meno di 18 anni di contributi entro il 1995) o retributivo (oltre 18 anni di contributi al 1995), si applica la norma interna senza alcuna deroga al requisito con-

tributivo e anagrafico: 66 anni e 3 mesi di età ed almeno 20 di contributi. La **pensione ai superstiti** (reversibilità), spetta solo se il lavoratore deceduto rispetta tutti i requisiti richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia, mentre se il decesso è anteriore alla maturazione dei predetti requisiti, la pensione ai superstiti non spetta. **DZ**



Agevolazioni prima casa Spetta anche su due abitazioni da unire

La Cassazione conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale: è possibile applicare le agevolazioni prima casa anche all'acquisto contemporaneo di due alloggi contigui, destinati a costituire un'unica abitazione, a patto che le due unità abitative siano effettivamente accorpate per costituire un'unica unità abitativa e che quest'ultima sia qualificabile come abitazione non di lusso.

Già nel 2010 l'Agenzia delle entrate aveva riconosciuto il diritto all'agevolazione prima casa nell'ipotesi in cui il contribuente acquistava in un secondo momento la seconda unità immobiliare da accorpare ad altro immobile, per il quale in precedenza, non aveva beneficiato della stessa agevolazione per carenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla legge. **Irene Mariotti**

CONTRATTI DI LOCAZIONE

Indicazione degli estremi di registrazione in dichiarazione dei redditi

Con una recente risoluzione, l'Agenzia delle entrate ha semplificato le regole di compilazione della dichiarazione dei redditi, nel caso in cui il contribuente possieda immobili locati a canone concordato e/o assoggettati al regime della cedolare secca. In precedenza, per i contratti di locazione registrati telematicamente, era obbligatorio indicare il codice identificativo del contratto di 17 ca-

ratteri riportato nella ricevuta di registrazione. Riscontrata la difficoltà di reperimento di tale codice, l'Agenzia ha stabilito che, solo per quest'anno, anche in caso di registrazione telematica del contratto di locazione è possibile riportare, in alternativa al suddetto codice, gli estremi di registrazione del contratto, ovvero, data, serie, numero e codice ufficio.

Irene Mariotti

Legge contro la povertà Le novità del Disegno di Legge

Concluso il ciclo di audizioni, l'iter del Disegno di legge contro la povertà, continua presso le Commissioni Lavoro e Affari Sociali della Camera. Il Disegno di Legge si prefigge l'obiettivo di rendere più agevole il sistema delle politiche sociali attraverso prestazioni adeguate ai nuovi bisogni. Il testo base dispone l'introduzione di una misura di contrasto della povertà: l'estensione all'intero territorio nazionale del Sostegno all'Inclusione Attiva. La norma dispone la presa in carico delle persone in condizioni di fragilità, la predisposizione di un progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa. Inizialmente sarà rivolto alle famiglie con figli minori, per poi essere esteso anche alle altre situazioni in difficoltà. Viene rivisto l'impianto dell'assistenza e della previdenza, con l'introduzione di un presupposto: l'accesso alle prestazioni deve avvenire sulla base dell'ISEE, che tiene conto non solo del reddito ma anche del patrimonio. La disposizione era la più controversa e contestata, in quanto da più parti emergeva il timore che alcune prestazioni quali la pensione di reversibilità o l'integrazione al trattamento minimo, potessero essere assoggettate a questo nuovo regime. Il Governo ha presentato un emendamento con il quale viene cancellato il riferimento alle "altre prestazioni anche di carattere previdenziale", escludendo così, anche le prestazioni riservate ai disabili. Rimarranno soggette ai nuovi criteri, l'assegno sociale, le maggiorazioni sociali, l'incremento al milione. **Romolo Esposito**

PREMI DI RISULTATO ED UTILI D'IMPRESA

Via libera all'agevolazione fiscale

Finalmente pubblicato il decreto interministeriale che fornisce i criteri per misurare gli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, necessari per la tassazione agevolata del 10%. Viene ampliata la platea dei beneficiari e viene aumentato a € 50mila lordi annui, il limite dei redditi di lavoro subordinato che consentono di beneficiare dell'imposta sostitutiva. Le somme erogate ai lavoratori a titolo di premio di risultato devono essere d'importo variabile, stabilite in un accordo collettivo di secondo livello e legate a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili. Tale "misurazione" è necessaria per determinare l'aumento della produzione o i risparmi nell'utilizzo dei fattori produttivi. Valutabile anche il miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi produttivi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straor-



dinario o il ricorso al lavoro agile, inteso come modo flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato. Sono ammesse al beneficio fiscale anche le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. In caso di coinvolgimento dei lavoratori nell'organizzazione aziendale, attraverso gruppi di lavoro nei quali operano responsabili e lavoratori per il miglioramento o l'innovazione di aree produttive, è previsto un aumento da € 2mila a € 2.500 del limite agevolabile. Al fine di fruire di questi benefici, i contratti aziendali devono essere depositati presso la Direzione territoriale del Lavoro entro trenta giorni dalla stipula, utilizzando una specifica procedura telematica. Solo il puntuale deposito dei contratti assicura la possibilità di beneficiare della tassazione agevolata, dato che sono proprio i contratti aziendali a favorire gli incrementi d'innovazione, produttività qualità ed efficienza. **GC**

Indennità di disoccupazione Spetta anche con redditi da lavoro bassi

Lo stato di disoccupazione e le conseguenti indennità economiche, sono compatibili con rapporti di lavoro subordinato o autonomo, dai quali il lavoratore ottiene redditi che complessivamente non superano il limite reddito escluso da Irpef, ov-

vero, € 8mila per i dipendenti e € 4.800 per gli autonomi. Questo è quanto dispone il decreto correttivo del Job Act approvato nell'ultimo Consiglio dei ministri. Naspi, Asdi e Dis Coll, quindi, spettano anche ai contribuenti che svolgono un'attività

lavorativa dalla quale ricavino redditi di importo complessivamente tale da non dover essere assoggettati ad Irpef. In tali termini, le attività lavorative esercitate non influiscono nello stato di disoccupazione.

MB

IMU/TASI

I ritardatari del 16 giugno

Chi non ha potuto o voluto pagare l'Imu e la Tasi entro il 16 giugno, termine di scadenza ordinario, potrà farlo con un leggerissimo aggravio entro il prossimo 16 luglio, utilizzando il ravvedimento operoso. Ricordiamo ai lettori che da quest'anno gli inquilini non sono più tenuti a versare parte della Tasi (l'Imu è a totale carico del proprietario). Da quest'anno sono obbligati al pagamento della Tasi i soli proprietari di abitazioni principali di lusso, accatastate in categoria A/1, A/8 o A/9, ed i proprietari di abitazioni diverse da quelle principali. La base di calcolo dei due tributi è la stessa. La rendita catastale dell'immobile risultante in catasto al primo gennaio 2016 deve essere rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente che varia in base alla categoria catastale dell'immobile. All'imponibile così determinato, devono essere applicate le aliquote stabilite dal comune. Se l'inquilino ha adibito l'abitazione (non di lusso) ad abitazione principale da quest'anno non deve più versare la quota Tasi, che è invece dovuta dal proprietario dell'immobile nella percentuale stabilita dal comune. Se l'Ente non ha tempestivamente pubblicato la specifica delibera, la quota a carico del proprietario è il 90% dell'importo complessivo.

Buoni lavoro Stretta sui tempi di utilizzo

Combattere il lavoro nero o le forme di elusione alla corretta applicazione dei contratti di lavoro. Nobile e condivisibile obiettivo che rischia però di portare il legislatore a stravolgere in modo irrimediabile strumenti che,



almeno nelle versioni iniziali, fornivano al datore di lavoro (onesto!) erano funzionali all'impegno occasionale di mano d'opera. Nato per dare una risposta alle esigenze del mondo agricolo, soprattutto per le campagne di raccolta, il sistema dei voucher è stato negli anni stravolto. Ampliato a tutti i settori produttivi, è divenuto, di fatto, uno dei mezzi più utilizzati per "coprire" impieghi in attività lavorative che nulla avevano a che vedere con la sua istituzione. Con un recente provvedimento, il Consiglio dei ministri ha reso ancor più complesso il suo utilizzo. I committenti, imprenditori o professionisti, dovranno comunicare all'Ispettorato del lavoro i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione. La

comunicazione dovrà avvenire per sms o posta elettronica. In caso di violazione verranno applicate sanzioni da € 400 a € 2.400 per ogni lavoratore. Altra novità riguarda il settore agricolo: per tale settore viene

esclusa l'applicazione del limite imposto agli altri imprenditori, che possono impegnare lavoratori nelle prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a € 2mila. Tale esclusione è legata al fatto che per l'agricoltura vige già un limite specifico, quello di € 7mila per lavoratore, che si aggiunge all'incomprensibile limitazione alle caratteristiche dei soggetti impegnabili nell'attività, alla natura delle stesse attività, al regime fiscale adottato dall'impresa. Per le attività agricole stagionali sono impegnabili i giovani con meno di 25 iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado; per le altre attività, sono impegnabili gli stessi giovani ma solo se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università, ed i pensionati. **MB**

Bancari

Via libera dal Senato per agevolare l'esodo

Prepensionamenti più facili per i bancari coinvolti nei processi di agevolazione all'esodo. Un emendamento del Governo approvato dal Senato al decreto sulle crisi



bancarie, porta a 7 anni, solo per il 2016 e 2017, il periodo di fruibilità dell'assegno straordinario di sostegno al reddito. L'assegno viene erogato dalle imprese che aderiscono a Fondi di solidarietà settoriali, per accompagnare il lavoratore alla pensione. Erogato dall'Inps, è a carico dei Fondi di solidarietà a cui aderisce l'impresa colpita dalla crisi occupazionale. E' incompatibile con i redditi da attività lavorativa solo se svolta a favore di soggetti concorrenti

con il datore di lavoro. Il lavoro subordinato svolto a favore di altri soggetti è quindi ammesso ma fino a concorrenza dell'importo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata all'anno, percepita quando il lavoratore era in servizio. Se il reddito ricavato dall'attività è superiore, l'assegno ed i corrispondenti contributi figurativi vengono ridotti in pari misura. Se l'attività svolta è di natura autonoma, l'assegno è cumulabile solo per un importo pari ad una volta e mezzo l'importo del trattamento minimo di pensione, circa € 9.750/anno. La trattenuta delle quote incumulabili viene effettuata dall'INPS. **MB**



DETRAIBILI LE SPESE PER DERMOPIGMENTAZIONE

Le spese sostenute per la dermopigmentazione delle ciglia e delle sopracciglia, effettuate per rimediare ai danni estetici provocati dall'alopecia universale, sono detraibili dall'Irpef al 19%. Questo è quanto sostiene il Ministero della Salute, che si è espresso sull'inquadramento di tali spese tra le spese sanitarie detraibili in dichiara-

zione dei redditi. Il Ministero ha precisato che l'intervento di dermopigmentazione, anche se non eseguito per finalità di cura, è volto a correggere almeno in parte una condizione secondaria della malattia e ad alleggerirne i risvolti psicologici. La detraibilità delle spese dall'Irpef è ammessa solo se il contribuente possiede una certifica-

zione medica che attesta che l'intervento è finalizzato a correggere l'effetto anche secondario di una patologia, che la fattura sia rilasciata da una struttura sanitaria autorizzata, che l'intervento in esame sia eseguito da personale medico presso strutture sanitarie provviste della regolare autorizzazione. **Paolo Bendia**

Cessione credito incapienti credito 65 per cento

Per le spese per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici, è consentito al condomino incapiente (non ha ritenute fiscali a suo carico), di cedere il credito teorico spettante, ai fornitori che hanno eseguito i lavori, a titolo di pagamento della quota di spese a suo carico. Il credito cedibile è pari al 65% delle spese a carico del condomino, sostenute dallo stesso nel 2016, anche se riferite ad interventi iniziati in anni precedenti. I fornitori non sono obbligati ad accettare. Il credito ceduto al fornitore a titolo di pagamento di parte del corrispettivo, ha le medesime caratteristiche della "teorica" detrazione ceduta, quindi, il fornitore potrà utilizzarlo solo in compensazione, in dieci anni ed a partire dal periodo d'imposta succes-

sivo a quello relativo al pagamento. La volontà dei soggetti interessati di cedere il credito ai fornitori, deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi di riqualificazione energetica, o da specifica comunicazione inviata al condominio, il quale deve provvedere a comunicarla ai fornitori. Il condominio deve inviare l'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, specificando la spesa complessiva sostenuta nel 2016, l'elenco dei bonifici effettuati per il pagamento, il codice fiscale dei condomini che hanno ceduto il credito e l'importo del credito ceduto da ciascuno, il codice fiscale dei fornitori che hanno accettato e l'importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi. **Giampiero Piccarolo**

Spese di istruzione Detraibili le spese per la mensa scolastica

Le spese per la mensa scolastica rientrano tra le spese di istruzione e sono pertanto detraibili anche se il servizio è fornito da soggetti diversi dalla scuola. Per fruire dell'agevolazione, nella causale del bonifico o del bollettino postale dovranno essere riportati, il servizio mensa, il nome e cognome dell'alunno e la scuola di frequenza. Per i pagamenti in contanti o con altre forme diverse dal bonifico, è necessaria un'attestazione della scuola o del soggetto erogatore del servizio mensa, che certifichi l'ammontare della spesa sostenuta nell'anno e i dati dell'alunno. Si precisa che l'attestazione e l'istanza presentata dal genitore per la richiesta dell'attestazione stessa, sono esenti dall'imposta di bollo. **Paolo Bendia**



Detraibile la crioconservazione degli embrioni

Rientrano tra le spese sanitarie e quindi detraibili al 19%, le spese sostenute per prestazioni di crioconservazione degli embrioni. La crioconservazione deve essere effettuata nell'ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita con finalità di cura o di preservazione della fertilità dell'uomo o della donna,

in tutti i casi in cui vi sia un rischio di perderla, ad esempio per patologie tumorali, chemioterapia e radioterapia, patologie immuni, urologiche e ginecologiche. Per poter fruire della detrazione, è necessario che la prestazione sia documentata dalla fattura emessa da un centro specificatamente autorizzato. **Paolo Bendia**

Installazione dei sistemi di contabilizzazione del calore nei condomini

Le spese per l'installazione di contatori individuali nei condomini, al fine di misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda delle singole unità immobiliari o di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, sono detraibili dall'Irpef in quanto "inter-

venti di recupero del patrimonio edilizio". Per tali spese la detrazione è pari al 50%, per un importo massimo di spesa di € 96mila. Se l'installazione prevede anche la sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale esistenti, con impianti dotati di caldaie a con-

densazione, o con pompe di calore ad alta efficienza, oppure con impianti geotermici a bassa entalpia, si applica la detrazione prevista per interventi di riqualificazione energetica, ovvero, il 65% della spesa, per un importo massimo di spesa di € 30mila. **Paolo Bendia**

Riscatti, ricongiunzioni e rendite L'Inps non manda le attestazioni dei pagamenti

Il contribuente che ha versato i contributi per riscattare o ricongiungere i periodi contributivi, può portare in deduzione dall'Irpef in dichiarazione dei redditi le somme corrispondenti. Riscatti, ricongiunzioni e rendite vitalizie (riscatti in caso di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro), sono contributi

previdenziali fiscalmente inquadriati quali "contributi volontari". L'Inps non invia più agli interessati le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2015, necessarie per la deduzione degli oneri. L'interessato può scaricarli direttamente dal sito dell'Inps, oppure rivolgersi al nostro Caf-Cia. **CT**

Bonus mobili a 16mila euro

Le giovani coppie che acquistano casa nel 2016 possono beneficiare di una detrazione per le spese sostenute per l'acquisto dei mobili fino a € 16mila, usufruendo in questo modo di una detrazione fino a € 800 per 10 anni. Con un recente provvedimento, l'Agenzia delle entrate ha chiarito alcuni aspetti della disposizione in commento:

- per le coppie di fatto la convivenza triennale dovrà essere documentata dall'iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia e/o autocertificata;
- per le coppie coniugate non rileva il requisito della durata del vincolo matrimoniale, è sufficiente che i soggetti risultino coniugati nel 2016;
- l'acquisto della casa può essere stato effettuato nel 2015, o dovrà essere effettuato nel 2016; non è sufficiente il preliminare di acquisto dell'immobile con successivo atto di acquisto nel 2017;
- è sufficiente che anche uno solo dei componenti della coppia abbia un'età inferiore ai 35 anni;
- la casa può essere acquistata anche da uno solo dei componenti

la coppia che, in caso di acquisto esclusivo, deve essere il più giovane;

• i mobili possono essere acquistati individualmente dai componenti la coppia e l'acquisto al 100% dei mobili può essere effettuato anche dal componente della coppia sopra i 35 anni;

• La detrazione compete per le spese sostenute nel 2016 per l'acquisto di mobili destinati all'arredo dell'abitazione principale della giovane coppia e non anche per le spese relative ai grandi elettrodomestici; • i mobili devono essere nuovi, vi rientrano ad esempio, i letti gli armadi le poltrone le cassettiere, le sedie; non sono agevolabili gli acquisti delle porte, i rivestimenti, parquet, le tende, gli arredi e i complementi di arredo.

• Per le modalità di pagamento e documentazione delle spese valgono le stesse regole previste per il bonus mobili legato alla ristrutturazione: bonifici ordinari, pagamenti effettuati con il bancomat o con le carte di credito. Non possono essere utilizzati i contanti o gli assegni.

Giampiero Piccarolo

La contesa del Bonus Renzi

La restituzione del "bonus Renzi" per gli incapienti, ovvero per i cittadini che non ne avevano diritto ma hanno comunque ricevuto il bonus di € 80 mensili, è certamente un pasticcio dal gusto a dir poco sgradevole. Se nel 2015 il contribuente ha lavorato solo una parte dell'anno ed ha percepito un reddito inferiore a € 8mila, deve presentare la dichiarazione dei redditi per verificare se deve restituire in tutto o in parte il suddetto bonus. Spiacevole, oneroso, al limite del paradossale, ma le regole erano così fin dall'inizio! In molti casi però, il bonus è stato erogato dai datori di lavoro con un po' di superficialità, senza considerare che se il contribuente non raggiungeva gli €

8mila di redditi da lavoro nel corso dell'anno, sarebbe stato obbligato a restituire in tutto o in parte quanto percepito. L'unica cosa che può fare adesso, è presentare la dichiarazione dei redditi, restituendo all'Erario quanto incassato ma non spettante. **Giampiero Piccarolo**



BONUS FISCALE PER GLI STRUMENTI MUSICALI



Gli studenti che frequentano le scuole di musica possono beneficiare di uno sconto di € 1.000 sul prezzo di acquisto di un nuovo strumento musicale. Questa la novità introdotta dalla legge di stabilità 2016. Interessa gli studenti ed i rivenditori di strumenti musicali. Il bonus spetta agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali parificati e viene concesso per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo e coerente con il corso

principale a cui è iscritto lo studente.

Il bonus spetta una sola volta per gli acquisti effettuati nel 2016, anche in caso di acquisto di un singolo componente dello strumento, per un importo non superiore a € 1.000, in misura comunque non eccedente il prezzo di acquisto dello strumento.

Per ottenere il bonus, lo studente deve richiedere al conservatorio di musica o all'istituto musicale parificato, un certificato d'iscrizione

non ripetibile per tale finalità, da cui risultino i dati anagrafici dello studente, l'anno di iscrizione e lo strumento musicale coerente con il corso di studi.

Il contributo è anticipato dal rivenditore all'acquirente dello strumento, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita. Il rivenditore sarà rimborsato con un credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione.

Paolo Bendia



Fondo pensione dei lavoratori dello spettacolo Requisiti di accesso e modalità di calcolo

Requisiti di accesso, modalità di calcolo delle prestazioni previdenziali e determinazione della contribuzione convenzionale, su questi tempi è recentemente intervenuto l'Inps con una circolare. Il Fondo pensione dei lavoratori dello spettacolo, assicura le prestazioni pensionistiche di vecchiaia anticipata con requisiti differenziati a seconda delle categorie artistiche, la pensione di vecchiaia ordinaria e la pensione anticipata, al raggiungimento dei prescritti requisiti di età, assicurazione e contribuzione. Consente inoltre l'accesso a diverse tipologie di indennizzi per l'invalidità: assegno ordinario di invalidità, pensione ordinaria di inabilità, invalidità specifica, assegno privilegiato di invalidità e pensione privilegiata di inabilità. Gestisce anche la pensione ai superstiti, pensio-

ne supplementare e supplemento di pensione.

I lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, possono accedere ai trattamenti previdenziali previsti dalla gestione spettacolo secondo la specificità del gruppo di appartenenza. A decorrere dal 2012 gli iscritti al fondo Enpals che hanno il primo contributo accreditato dopo il 1996, possono conseguire la pensione di vecchiaia al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti. La pensione viene liquidata a condizione che l'importo risultante non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale, oppure il lavoratore ha almeno 5 anni di contributi effettivi all'età di 70 anni.

Lucia Ciccaglione

L'Enpam restituisce i contributi silenti

In caso di iscrizione al Fondo di previdenza dei medici per un periodo inferiore a 5 anni o in caso di cancellazione prima del conseguimento dell'anzianità minima contributiva di 15 anni, l'Enpam restituisce ai propri iscritti i contributi versati. La restituzione avviene al raggiungimento dell'età anagrafica di vecchiaia stabilita per legge, per il 2016 sessantasette anni. La somma restituita è pari all'88% dei contributi versati, maggiorati degli interessi annui del 4,5%. In caso di morte del professionista con meno di cinque anni di anzianità, già cancellato dall'Ordine oppure radiato dall'albo, la restituzione viene effettuata in favore degli eredi, alle medesime aliquote previste per la liquidazione della reversibilità. SR

Dipendenti pubblici

Primo pagamento delle pensioni il 7 del mese

Dallo scorso mese di maggio, il primo pagamento delle pensioni ex Inpdap potrà essere effettuato, oltre che il giorno 1, anche il giorno 7 del mese o il giorno bancario immediatamente successivo, se festivo o non bancario. Le suddette scadenze sono state già attivate per le sole pensioni delle gestioni private. Da maggio quindi, per

le pensioni "pubbliche" il pagamento del giorno 7 riguarderà tutte le somme da corrispondere a titolo di arretrati dalla decorrenza della pensione fino al mese in corso. Le rate successive saranno corrisposte secondo le regole ordinarie, al primo giorno di ciascun mese o in quello successivo, se festivo o non bancario. Lucia Ciccaglione



Trattamento di fine servizio

Chiarimenti sulla quantificazione ai fini della cessione

Le istanze di quantificazione del Trattamento di fine servizio ai fini della cessione, devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica tramite servizi accessibili direttamente dal cittadino, con il pin o attraverso il contact center integrato o tramite i patronati. Per la presentazione della domanda di quantificazione, l'interessato deve quin-

di richiedere preventivamente le credenziali di accesso. In questa ipotesi, il contratto di cessione non deve avere la firma autentica. E' invece obbligatoria l'autentica, nel caso in cui il contratto di cessione sia notificato alla sede Inps senza che sia stata fatta una domanda di quantificazione.

Lucia Ciccaglione

Prestazioni assistenziali Enpam Iscritti quota obbligatoria

Agli iscritti, ai pensionati e loro superstiti iscritti alla quota A per contribuzione fissa dell'Enpam, il Fondo eroga prestazioni assistenziali per il rimborso di cure sanitarie, spese di assistenza agli anziani o con handicap, per interventi chirurgici o per malattia e decesso dell'iscritto. La prestazione assistenziale spetta se il reddito complessivo non è superiore a 6 volte il trattamento minimo Inps, aumentato per ogni componente il nucleo familiare

oltre al richiedente. Viene erogata anche in caso di malattia o infortunio particolarmente gravi. Nel 2016, il rimborso non può superare € 8.058,65 e può essere richiesto solo due volte nell'anno. Sono previsti indennizzi assistenziali per l'assistenza domiciliare per persone non autosufficienti, per ricovero in casa di riposo, per gli orfani e per eventi naturali che abbiano causato danni alla casa di abitazione o allo studio professionale. SR

Massimale contributivo per iscritti gestioni pubbliche

Gli iscritti con anzianità contributiva entro il 31 dicembre 1995 non sono soggetti ad alcun massimale contributivo, stabilito invece per i nuovi iscritti dal 1996 con la legge di riforma del 1995. Nel caso in cui i nuovi iscritti dal 1996 abbiano acquisito anzianità prima di tale data in seguito all'accredito figurativo o al riscatto di periodi, l'Inps chiarisce che non sono più soggetti al massimale contributivo, a patto che versino almeno una rata dell'onere da pagare. Pertanto, in caso di errata disapplicazione del massimale nel caso in cui invece andasse applicato, avendo comportato un versamento maggiore di contribuzione, questo darà luogo ad un rimborso nei confronti del datore di lavoro pubblico nel termine prescrizionale di dieci anni. Di seguito saranno accreditate anche le retribuzioni accreditate nella posizione assicurativa del lavoratore. Inoltre essendo stato soppresso Inpdap e confluito

le funzioni in Inps, nel caso in cui un soggetto possa vantare contribuzione in più gestioni pensionistiche ma chiedi la liquidazione della pensione a carico della gestione ex Inpdap, se maturato il requisito dopo il 2012, il sistema di calcolo da applicare per la liquidazione della pensione deve essere individuato in base alla sola contribuzione accreditata nella gestione in cui viene liquidata la pensione. SR



Iscrizione all'albo dei Periti industriali

Un emendamento alla Legge di riforma sul sistema scolastico e universitario, dispone che la laurea è il titolo di studio indispensabile per l'iscrizione all'albo dei Periti industriali. Non basterà più quindi il diploma conseguito presso l'Istituto tecnico, ma occorrerà il conseguimento della laurea triennale. In base alla nuova disposizione, alle professioni di geometra, perito agrario e industriale e agrotecnico, si accede con la laurea comprensiva di un tirocinio di 6 mesi. La norma entrata subito in vigore, prevede però un periodo transitorio di 5 anni, durante i quali continueranno a valere per l'abilitazione al titolo, i titoli di studio conseguiti, i periodi di praticantato e i provvedimenti adottati dall'Ordine professionale prima del 28 maggio 2016. SR

Fondo di solidarietà delle Ferrovie Nuova modulistica


L'accesso al Fondo di solidarietà è previsto per i lavoratori iscritti al fondo, in caso di riduzione, crisi o riorganizzazione aziendale. Prevede l'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, per un massimo di 5 anni, fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia. Durante questo periodo, per conto del lavoratore verranno versati i relativi contributi previdenziali. Recentemente è stata aggiornata la modulistica da utilizzare per le dichiarazioni relative ai lavoratori privi di vista, non udenti o con invalidità superiore al 74% (per i quali è riconosciuta la maggiorazione contributiva prevista per legge). Nuova modulistica anche per la dichiarazione di opzione dei lavoratori marittimi (se intendono rinunciare al trattamento a carico del Fondo pensione delle Ferrovie per l'accesso al Fondo di solidarietà del gruppo Fs) e la dichiarazione per comunicare lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma nel periodo di erogazione dell'assegno del fondo di solidarietà. SR



Inabilità temporanea dei medici iscritti all'Ordine

I medici di medicina generale iscritti all'Enpam, titolari di un rapporto di lavoro con il SSN, in caso di inabilità totale e temporanea con sospensione dell'attività professionale, possono ottenere al compimento dei 70 anni di età, un rimborso giornaliero pari a 1/30 del 62,5% della retribuzione media mensile percepita nei tre mesi che precedono l'inizio della sospensione. La prestazione decorre dopo 30 giorni dal verificarsi dello stato di inabilità temporanea. Se viene ripresa l'attività lavorativa, il successivo periodo spetta nuovamente dopo 30 giorni e comunque entro il limite massimo di due anni

negli ultimi 48 mesi. Per i medici specialisti ambulatoriali invece, l'indennità spetta dopo 6 mesi di assenza dal servizio, anche se non continuativa, negli ultimi 30 mesi e non può essere corrisposta per un periodo superiore a 18 mesi negli ultimi 30. Ai medici specialisti esterni infine, spetta dopo 30 giorni dal sorgere dello stato di inabilità temporanea e per un periodo non superiore a 18 mesi. SR



DIS-COLL**L'indennità di disoccupazione per i lavoratori a progetto**

I lavoratori a progetto ed i collaboratori, compresi quelli della Pubblica amministrazione, che perdono il lavoro nel corso del 2016, possono aver diritto ad una specifica indennità di disoccupazione: la Dis-Coll. I beneficiari non devono essere pensionati e non devono possedere la partita IVA. Sono esclusi dall'indennità gli amministratori, i sindaci di società, i dottorandi e gli assegnisti di ricerca, i titolari di borsa di studio. Per

ottenere l'indennità gli interessati devono essere disoccupati e possedere almeno 3 mesi di contributi nell'anno precedente la cessazione del contratto di collaborazione. La Dis-Coll è corrisposta per un numero di mesi pari alla metà dei mesi o frazioni di mese lavorati nel periodo di riferimento, fino ad un massimo di sei mesi e le frazioni di mese sono presi anche come base per il calcolo dell'importo da erogare. Il Patronato

INAC è a disposizione per fornire le informazioni del caso e per assistere gli interessati nella redazione e per l'inoltro all'Inps della domanda. **Attenzione:** per non perdere il diritto all'intero importo dell'indennità, la domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. **Tatiana Sanrocchi**

Voucher baby-sitting**Addio ai buoni cartacei**

La legge di stabilità ha prorogato nel 2016 l'utilizzo dei buoni lavoro per l'acquisto di servizi di baby-sitting. Possono richiederli le lavoratrici dipendenti e le iscritte alla gestione separata negli 11 mesi successivi al termine del congedo di maternità, se non si avvalgono del periodo di astensione facoltativa dal lavoro. Il contributo mensile di € 600 è erogato fino a 6 mesi alle dipendenti, fino a 3 alle parasubordinate. Da maggio l'unica procedura possibile per l'assegnazione del contributo è quella telematica. La lavoratrice, munita del pin personale, deve scaricare il buono nei 120 giorni successivi all'accoglimento della domanda. Il valore del contributo forma l'importo disponibile e utilizzabile per il pagamento delle prestazioni della persona che si prende cura del bambino. Se non vengono utilizzati entro 24 mesi, i buoni devono essere restituiti all'Inps dalla lavoratrice tramite la medesima procedura informatica. **Tatiana Sanrocchi**

Dimissioni telematiche**Novità per i domestici e i detenuti**

Dopo pochi mesi dall'introduzione della modalità telematica per presentare le dimissioni dei lavoratori, il Ministero del lavoro è di nuovo intervenuto per dirimere dubbi e perplessità, questa volta per i detenuti ed i lavoratori domestici. Ma facciamo un passo indietro. Per contrastare il fenomeno delle "dimissioni in bianco", consistente nella pratica illegale di far firmare al lavoratore una lettera di dimissioni senza data, contestualmente alla sottoscrizione del rapporto di lavoro, dal 12 marzo scorso le risoluzioni consensuali e le dimissioni volontarie devono essere inviate al Ministero del lavoro tramite una procedura informatica, pena l'inefficacia delle stesse. Questa modalità riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato e si rivolge anche a coloro che si licenziano per andare in pensione. Sono esclusi i dipendenti pubblici, i

domestici, i lavoratori in prova, i genitori fino ai tre anni di vita del bambino. Per colf e badanti il Ministero ha precisato che è abrogato l'obbligo di convalida presso le direzioni del lavoro della risoluzione dei rapporti in essere. Il canale telematico si applica per le dimissioni dei detenuti occupati al di fuori del penitenziario. In questo caso, il dipendente in carcere può delegare alla presentazione telematica delle dimissioni, l'assistente sociale della struttura circondariale. **Tatiana Sanrocchi**

**Congedo di maternità****Tutele sempre più ampie per i genitori**

Con una recente Circolare, l'Inps ha fornito chiarimenti riguardo alla tutela genitoriale, al fine di conciliare i tempi di vita-lavoro. Una novità interessante riguarda i periodi di congedo post-partum nei casi di parto "fortemente" prematuro (quelli che avvengono prima dei due mesi antecedenti alla data presunta del parto, ovvero, prima dell'inizio del congedo ordinario), per le lavoratrici dipendenti e le iscritte alla Gestione separata. In tale ipotesi, il congedo si calcola aggiungendo ai tre mesi post-partum, i giorni compresi tra la data del parto molto prematuro e la data presunta del parto. Non occorre alcuna comunicazione all'Inps, se il parto prematuro avviene all'interno dei due mesi prima del parto, ovvero, quando il congedo obbligatorio ante

partum è già iniziato. La domanda di maternità, anche nei casi di parto molto prematuro, va integrata con il certificato medico attestante la data presunta del parto. Altra novità riguarda il caso di ricovero del neonato o del minore adottato/affidato. Con la circolare sopra accennata, l'Inps ha stabilito il diritto per la madre che ha ricoverato il neonato in una struttura pubblica o privata, di chiedere la sospensione del congedo di maternità per tutto il periodo del ricovero e di riprendere il periodo di congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione dalla struttura di ricovero del bambino. La scelta della sospensione del congedo postparto, può essere richiesta solo una volta, per ogni figlio. La sospensione del congedo di maternità è fruibile anche in caso di ado-

zione o affidamento del minore, ma soltanto per le lavoratrici dipendenti. Gli adempimenti nei confronti del datore di lavoro e dell'Inps sono analoghi a quelli previsti in caso di ricovero del neonato, tranne l'attestazione medica, che ovviamente non deve essere prodotta in caso di adozione o affidamento. È stato confermato il diritto all'indennità di maternità in caso di licenziamento per colpa grave della lavoratrice e sono state fornite ulteriori istruzioni riguardo al regime fiscale della prestazione. Quella l'indennità di maternità è stata percepita in sostituzione del reddito di lavoro dipendente o assimilato al lavoro dipendente, sarà assoggettata a tassazione ordinaria. **GC**

Novità nei congedi parentali**Diminuisce il tempo di preavviso**

Il lavoratore che ritiene di aver necessità del congedo parentale, deve avvertire il datore di lavoro con un preavviso che, nel caso non sia previsto diversamente dal Contratto di lavoro, passa da 15 a 5 giorni. Se intende fruire del congedo su base oraria, il nuovo termine di preavviso passa ad almeno due giorni. Se il lavoratore richiede una collocazione diversa del periodo di congedo, il datore di lavoro deve valutare se è possibile concederlo in ragione delle esigenze organizzative, in quanto l'unico onere del rispetto è quello del preavviso. **DZ**

Voucher telematici

Con una recente circolare l'Inps ha comunicato che a partire da maggio non sarà più possibile acquistare voucher telematici attraverso F24 con la causale LACC- Lavoro occasionale accessorio. Cambiano le modalità d'acquisto e sarà possibile utilizzare la causale LACC nel modello "F24 Versamenti con elementi identificativi". I voucher telematici possono essere acquistati:

- tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi";
- tramite modello "F24 EP" per gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche autorizzate secondo le consuete modalità;
- tramite versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato a Inps Dg lavoro accessorio;
- tramite pagamento on line, collegandosi al sito www.inps.it, nella Sezione Servizi Online/Portale dei pagamenti.

GC**Gestione separata****Novità per l'indennità di maternità**

Il Ministero del lavoro ha recentemente stabilito che le lavoratrici iscritte alla gestione separata hanno diritto all'indennità di maternità, per un periodo di 5 mesi, in caso di adozione, nazionale o internazionale e di affidamento preadottivo di un minore. L'Ente autorizzato a curare la procedura di adozione internazionale deve certificare la data d'ingresso del minore

e l'avvio presso il tribunale italiano, di tutte le procedure di conferma rispetto alla validità dell'adozione o del riconoscimento dell'affidamento preadottivo. Sono sempre più ampie le tutele genitoriali apportate dal Ministero del Lavoro, al fine di garantire un miglioramento per la vita e il lavoro delle famiglie. **GC**

Call-center**Trattamento di sostegno al reddito**

La durata del trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dei call-center, è stato oggetto di una recente circolare del Ministero



del lavoro, resa necessaria in seguito alla pubblicazione di un decreto a cura dello stesso Ministero. Con il decreto appena adesso accennato, il ministero ha disposto la concessione di misure per il sostegno del reddito ai lavoratori dipendenti dei call-center. L'indennità può essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa è determinata da una crisi aziendale. Il programma di risoluzione della crisi aziendale, deve contenere un piano di risanamento finalizzato a fronteggia-

re gli squilibri di natura finanziaria, produttiva e gestionale. Devono essere indicati gli interventi correttivi da affrontare, gli obiettivi finalizzati a

salvaguardare l'occupazione aziendale e a continuare l'attività stessa. Il Ministero del Lavoro, in conformità a specifici accordi siglati in ambito ministeriale e per periodi non superiori a 12 mesi, può concedere ai lavoratori il trattamento in commento. Se l'accordo è stato siglato nel 2016, con domanda e inizio della sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro nello stesso anno, è possibile ottenere il trattamento di sostegno per 12 mesi, superando il limite temporale previsto dalla normativa vigente. **GC**

Rapporti di lavoro dipendente**Le restrizioni in ambito familiare**

Mogli, mariti, figli, nipoti e generi....per tutti i familiari "stretti", vige un divieto (più o meno assoluto) di essere inquadrati fra loro quali dipendenti. In effetti la legge non pone preclusioni al riguardo ma la prassi, di fatto, ha consolidato una posizione assunta più o meno correttamente dall'Inps. Se è comprensibile il "dubbio" che tra i familiari più stretti, possa esistere concretamente un rapporto di lavoro dipendente, questo non può essere in alcun caso esclu-

so a priori. Ovviamente sta agli interessati supportare fin dall'assunzione, con prove incontestabili, un rapporto di dipendenza che supera quelli che sono i facilmente comprensibili, rapporti affettivi. Tipologia di lavoro prestato, onerosità dello stesso, vincolo di subordinazione, emissione buste paga, pagamento dello stipendio con forme tracciabili al di là del limite all'uso del contante, sono tutti atti che supportano in modo consistente l'esistenza effettiva del

rapporto di lavoro. Difficile credere ad una "nonna dipendente che assiste a pagamento i nipoti"! È probabile che l'Inps, almeno nei casi più al limite, si ostini a non accettare la "proposta" del datore di lavoro. In questa ipotesi dovremmo suggerire allo stesso Istituto di promuovere controlli ispettivi, magari da parte della Direzione territoriale del lavoro. Se il rapporto di lavoro è realmente esistente, le parti non dovranno temere alcunché. **CT**



Invalidità oncologica

Le tutele diverse

(segue da numero precedente)

Il malato oncologico ha diritto ad altre disposizioni economiche e non economiche:

a) esenzione dal pagamento dei ticket farmaceutici, diagnostici e per visite sia inerenti la cura della neoplasia, che per le eventuali per le eventuali fasi riabilitative e preventive. Il medico prescrivente deve attribuire nelle richieste il codice 048. Se il grado di invalidità raggiunge il 100%, l'esenzione si estende a tutte le prestazioni sanitarie, anche se non direttamente riconducibili alla patologia oncologica.

b) assistenza sanitaria all'estero, consentita solo con adeguata richiesta, presso centri di altissima specializzazione, per cure o riabilitazioni non fruibili per qualità o tempi in Italia.

c) ausili protesici e/o ortopedici, su richiesta del medico specialista. Se l'invalidità è del 100%, è possibile acquistare gli stessi con la riduzione dell'IVA al 4%. Per le donne operate al seno per malattia oncologica, il SSN fornisce gratuitamente la protesi mammaria esterna, anche se non è stato richiesto il riconoscimento dell'invalidità.

d) diritto alla retribuzione (o all'indennità di malattia) e conservazione del posto di lavoro. E' il Codice civile a prevedere questo diritto, i cui ter-

mini sono rimandati al Contratto collettivo di riferimento. Se una volta rientrato al lavoro, il lavoratore deve sottoporsi a terapie ambulatoriali di natura specialistica che ne determinano una provvisoria incapacità al lavoro, può usufruire della ricaduta della malattia, a condizione che il medico attesti ciò sul certificato e se il trattamento avviene entro trenta giorni dall'assenza precedente.

e) permessi. Il lavoratore che ha il riconoscimento di handicap in situazione di gravità, in base alla legge 104/1992, ha diritto a 2 ore di permesso giornaliero retribuito, o 3 giorni di permesso mensile, fruibili anche continuativamente. Il familiare che lo assiste ha diritto a 3 giorni mensili. Il lavoratore e genitore di soggetto con handicap in situazione di gravità non ricoverato, ha diritto ad un periodo di congedo retribuito, continuativo o frazionato, al massimo per 2 anni. E' vietato il lavoro notturno se il lavoratore ha a suo carico il disabile in stato di handicap grave. Il lavoratore del settore privato

affetto da patologia oncologica, con ridotta capacità lavorativa anche a causa degli effetti delle terapie, può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time e viceversa. Se dalla malattia deriva una invalidità superiore al 50%, può beneficiare ogni anno del congedo retribuito fino a 30 giorni (anche non continuativi) per cure.

f) contrassegno per posteggio. Il comune di residenza riconosce alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, un contrassegno valido su tutto il territorio nazionale, per il posteggio negli spazi riservati, anche a tempo determinato.

g) esonero dall'obbligo delle cinture di sicurezza, al pari dei cardiopatici, per chi ha subito interventi chirurgici al cuore, al torace, alla mammella, ecc. **CT**

Eredi di malati di mesotelioma non professionale

L'accesso alle prestazioni

La legge di stabilità 2016 ha disposto che gli eredi dei malati di mesotelioma riconducibile ad esposizione di natura non professionale, deceduti nel 2015, possono accedere alla prestazione una tantum erogata dal Fondo per le vittime dell'amianto. Il beneficio spetta agli eredi indipendentemente dalla presentazione della richiesta da parte del deceduto quando era in vita. L'importo della prestazione ammonta a € 5.600, nei limiti di spesa complessivamente stabiliti in circa 18milioni di euro. Gli eredi dovevano presentare specifica domanda entro il termine del 31 maggio. Il suddetto termine è "ordinatorio" e non perentorio, pertanto, la presentazione della domanda successivamente al 31 maggio non dovrebbe avere effetti negativi se non in relazione ai termini di liquidazione degli importi spettanti. **Romolo Esposito**

GLI UFFICI INAC - CAF Cìa srl

DIRITTI SOCIALI

AGRIGENTO	Via Rainaldo D'acquaviva 62 - tel. 0922 21420 - fax 0925 404168	MESSINA	via Maddalena is. 147, n. 13 - tel 090 2930510 - fax 090 2935109
ALESSANDRIA	via Mazzini 33 - tel. 0131 236225	MILANO	viale Coni Zugna, 58 - tel. 02 58111895
ANCONA	via Scrima, 14 - tel. 071 2800394 fax 071 2805794	MODENA	via Santi, 14 - tel. 059 827620 - fax 059 330555
AOSTA	St. Christophe Fraz. Gerardin, 17 tel. 0165 235105 - fax 1786077792	NAPOLI	Via Nazionale, 375 - Torre del Greco tel. 081 8475809
AREZZO	viale Baldaccio d'Anghieri, 27/31 tel. 0575 21223 - fax 0575 24920	NOVARA	via Ravizza, 10 - tel. 0321 398217 - fax 0321 612524
ASCOLI PICENO	via Montecassino, 9/11 - tel. 0736 46182 fax 0736 352162	NUORO	Via Iglesias 93 - Tel.0784 35963-39472 Fax 0784 257241
ASTI	piazza Alfieri, 61 - tel. 0141 594320 - fax 0141 595344	ORISTANO	via Lazio, 90 - tel 0783 303431 - fax 0783 768868
AVELLINO	piazza D'Armi, 2/f - tel 0825 32675/6 - fax 0825 23463	PADOVA	via della Croce Rossa 112 - tel. 049 8070011 fax 049 8070651
BARI	corso Sonnino, 169 - tel. e fax 080 5580445 fax 080 5580606	PALERMO	Via Remo Sandron 63 - tel. 091 345878 fax 091 348061
BARLETTA-ANDRIA	Via Mura Spirito Santo, 74 scala A - Barletta Tel 0883 518604 - Fax 0883 514297	PARMA	viale Fratti, 22/a - tel 0521 701016 - fax 0521 273801
TRANI		PAVIA	Via San Paolo, 16/18 - tel 0382 539420 fax 0382 394376
BELLUNO	Via Masi Simonetti, 19 - tel. 0437 944377 - fax 0437 942148	PERUGIA	Via Orazio Tramontani, 8 Ponte San Giovanni - tel 075 5002155 - fax 075 5002953
BENEVENTO	via Delle Puglie, 34 - tel. 0824 4816118- fax 0824 22721	PESARO	Piazza Garibaldi 16 - tel. 0721/64446-34221-35088 fax 0721 32605-34221
BERGAMO	(Gorle) via Roma, 85 - zona Celadina - tel 035 214247 - fax 035 222017	PESCARA	via Milano, 19 - tel 085 28403 - fax 085 4229361
BIELLA	via Galimberti, 4 - tel. 015 84618 - fax 015 8461830	PIACENZA	via C. Colombo, 35 - tel 0523 606081 - fax 0523 594542
BOLOGNA	via Bigari, 5/2 - tel 051 6314413 - fax 051 6314444	PISA	via Malasoma, 22 - tel. 050 974065 fax - 050 985842
BRESCIA	via Fratelli Folonari, 7 - tel 030 3770444 - fax 030 3757234	PISTOIA	via Enrico Fermi, 1/a - tel. 0573 535402 - fax 0573 535422
BRINDISI	Piazza Cairoli n. 5 IV° P - tel. 0831 521536 fax 0831 1950113	PORDENONE	via Roveredo, 2 - tel 0434 361128 - fax 0434 361128
CAGLIARI	via xx Settembre, 9 - tel 070 673718 - fax 070 660796	POTENZA	viale Dell'Edilizia, lotto e - tel 0971 476409 - fax 0971 594702
CALTANISSETTA	piazza Marconi, 12 - tel 0934 21036 - fax 0934 582685	PRATO	piazza San Francesco, 8 - tel. 0574 33673 - fax 0574 33973
CAMPOBASSO	Via G. B. Vico, 69/A - tel. 0874 418808 - fax 0874 412583	RAGUSA	Via Nino Martoglio, 5 tel. 0932 644957 - fax 0932 254871
CASERTA	via Renella, 36 - tel 0823 326755 - fax 0823 356891	RAVENNA	via Faentina, 106 - tel 0544 460182 - fax 0544 463114
CATANIA	via A. Di Sangiuliano, 349 - tel 095 7306411	REGGIO CALABRIA	via S. Francesco Da Paola, 86 - tel 0965 29013 - fax 0965 29013
CATANZARO	vico Il De Grazia n.4 - tel 0961 748161 - fax 0961 701486	REGGIO EMILIA	viale Trento e Trieste, 14 - tel 0522/514516 - fax 0522 514407
CHIETI	via Maiella, 87 - tel 0871 65939 - fax 0871 404322	RIETI	via Comotti 11 - tel 0746 257078
COMO	Via Morazzone 4 - tel 031 264561 - fax 031 307655	RIMINI	via Matteucci, 4 - tel 0541 54284 - fax 0541 21768
COSENZA	viale Trieste, 53/a - tel 0984 22348	ROMA	via E. D'Onofrio, 67 - tel 06 40800610/617 - fax 06 40501161
CREMONA	via Cappuccini 4/b - tel 0372 30288 - fax 0372 413863	ROVIGO	Galleria Ponte Roda, 6/a - tel 0425 21442 - fax 0425 21761
CROTONE	viale Stazione Centro il Granaio - Piano 2 - Scala B - tel 0962 25703 - fax 0962 26237	SALERNO	Piazza Renato Casalbore, 8 - tel. 089 231814
CUNEO	piazza Galimberti 1/C - tel. 0171 67978 - fax 0171 691927	SASSARI	Via Carlo Felice 50/B - tel 079 235516 - fax 079 238638
ENNA	via Pergusa, 110 - tel. 0935/576719 fax 0935/502356	SAVONA (Albenga)	Loc. Torre Pernice 15 - ALBENGA - tel. 0182/542926 - fax 0182/544065
FERRARA	via Bologna, 592/a - tel 0532 978550 - fax 0532 977103	SIENA	viale Sardegna, 37 - tel. 0577 203730 - fax 0577 203729
FIRENZE	via Nardi, 39 - tel. 055 233801 - fax 055 2001578	SIRACUSA	via Tripoli, 9 - tel. 0931 60868 0931 fax 11850490
FOGGIA	via Fiume, 40 - tel. 0881 580449 - fax 0881 561308	TARANTO	corso Italia, 377 - tel. 099 7302504 - fax 099 7302504
FORLÌ CESENA	via Rasi Spinelli, 160 - tel 0547 29185 - fax 0547 610290	TERAMO	via Panfilo Gammelli, 8/10 - tel 0861 244452 - fax 0861 253793
FROSINONE	via F. Brighindi, 39 - tel. 0775 251773	TERNI	via Campo Fregoso, 72 - tel 0744 421649 - fax 0744 403842
GENOVA	via Vallecchiara, 17r - tel. 010/9994648 fax 010/2512946	TORINO	via Onorato Vigliani 123 tel 011 6164201 fax. 011 6164298
GORIZIA	Via del Montesanto, 105 - tel 0481 523058/9 - fax 0481 522599	TRAPANI (Erice)	via A. Manzoni, 27/b tel. 0923 532327 fax 0923 538762
GROSSETO	via Monte Rosa, 178 - tel. 0564 452398 - fax 0564 454916	TRENTO	via Maccani, 199 - tel 0461 420969 - fax 0461 422259
IMOLA	Via Fanin 7-A - tel 0542 646111 - fax 0542 643348	TREVISO	via Noalese, 75 - tel 0422 260118 - fax 0422 260419
IMPERIA	via T. Schiva, 48 - tel 0183 291801	TRIESTE	via Cicerone, 8/b - tel 040 362901 - fax 040 361389
ISERNIA	corso Risorgimento, 106 - tel. 0865 290707	UDINE	via Pradamano, 4/a - tel 0432 520561 - fax 0432 620182
LA SPEZIA	piazza C. Battisti, 21 - tel 0187 21998	VENEZIA	via Durando 14/a - Marghera - tel. 041 924177 - fax 041 5381819
L'AQUILA	via Montorio al Vomano, 2 - tel 0862 24030 - fax 0862 61268	VERBANO	via San Bernardino, 31/e - tel. 0323 52801 - fax 0323 52801
LATINA	Via Napoleone Bonaparte 25 - tel 0773 624344 - fax 0773 602089	VERBANIA	via Amendola, 9 - tel 0324 243894
LECCE	piazza Mazzini - Galleria 36 - tel. 0832 443411 - fax 0832 443422	CUSIO OSSOLA (Domodossola)	
LECCO (Merate)	via Statale, 5/7 - tel 039 9900553	VERCELLI	via San Salvatore angolo Via Manara - tel. 0161 54597 - fax 0161 251784
LIVORNO	piazza D. Manin, 4 - tel. 0586 898039 - fax 0586 219345	VERONA	Via Sommacampagna 63/E - tel. 045 8626248 fax 045 8622317
LODI	via Nino Dall'Oro 6 - tel. 0371 420440	VIBO VALENTIA	via C. Alvaro, 20 - tel 0963 45664 - fax 0963 45293
MACERATA	via Dei Velini 147 - tel 0733 261976 - fax 0733 232579	VICENZA	viale dell'Oreficeria, 36 - tel 0444 962563/4 - fax 0444 289733
MANTOVA	via Imre Nagy 46 - tel. 0376 368865 - fax 0376 220753	VITERBO	viale Bruno Buozzi, 34 - tel 0761 340702 - fax 0761 328879
MASSA CARRARA	Via San Sebastiano 27 - Massa - tel. 0585 1811271		
LUCCA	viale Carlo Del Prete, 347 - tel. 0583 58951		
MATERA	via Torraca, 9 - tel 0835 333031		

Recepito le sentenze del Consiglio di Stato Cambia il modello ISEE

Come preannunciato, il Governo ha recepito le sentenze del Consiglio di Stato in merito ai contenuti nell'ISEE delle indennità riservate agli invalidi civili. Pensioni di inabilità, indennità di frequenza, indennità relative a sordità e cecità, non vengono quindi più rilevate dall'ISEE. Vengono poi eliminate le franchigie ed inserita una maggiorazione di 0,5 punti nella scala di equivalenza, per ogni componente il nucleo familiare con disabilità media, grave o non autosufficiente. La sintesi del provvedimento è la pubblicazione di un nuovo modello, dal quale sono state semplicemente eliminati i campi non più utili al calcolo ISEE. **CT**

Troppi permessi!

Verifiche straordinarie del Miur

Verifiche straordinarie annunciate dal Ministero della pubblica istruzione sia per il personale docente che Ata, che utilizzerebbe ben oltre la media di altri settori della PA, i permessi disciplinati dalla legge 104/92. La legge disciplina, tra l'altro, i permessi e le agevolazioni a lavoratori disabili ed ai familiari che devono assistere congiunti con disabilità. Gli interessati sono avvertiti: per avere i permessi devono sussistere tutti i requisiti prescritti dalla suddetta legge. **CT**

Permessi e ferie

Cosa fare in caso di sovrapposizione

Con una risposta di un'istanza di interpello, il Ministero del lavoro interviene per chiarire il caso in cui il lavoratore che ha già programmato le ferie, si trovi in una delle condizioni disciplinate dalla legge 104/92, in particolare per assistere un familiare con disabilità. Il Ministero ha opportunamente affermato che nel caso in cui la necessità di assistere il familiare si verifichi durante il periodo di ferie già concordate e programmate con il datore di lavoro, la fruizione del permesso sospende le ferie. Il permesso per assistere il congiunto, quindi, non deve essere considerato come giorno di ferie, ancorché compreso nel periodo di fruizione delle stesse. La necessità dell'assistenza prevale quindi anche sul periodo di riposo contrattualmente previsto, dato che la legge 104/92 tutela il diritto del congiunto disabile a ricevere il supporto del caso. Al datore di lavoro rimane in ogni caso la possibilità di verificare l'effettiva indifferibilità dell'assistenza. **CT**



Sede nazionale: Lungotevere Michelangelo, 9 - 00192 Roma

Patronato Inac promosso dalla Giuridicamente riconosciuto con Dm 6 Febbraio 1970 in base al D.L.C.P.S. 20 Luglio 1947 n. 804